



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI
INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI**

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
RINNOVO O RISTRUTTURAZIONE DEI VEICOLI PER L'ADEGUAMENTO DEL
RELATIVO SOTTOSISTEMA DI BORDO DI CLASSE "B" SCMT/SSC O ERTMS "BL2"
COMPENSIVO DI STM SCMT/SSC O ERTMS "BL3 MR1" COMPENSIVO DI STM
SCMT/SSC AL SISTEMA ERTMS VERSIONE BL3 R2 COMPENSIVO DI STM
SCMT/SSC**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti codice fiscale (C.F. 97532760580), Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie in seguito denominata "Direzione", rappresentato dalla dott.ssa CARLA ALESSI

e

la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in seguito denominata "RFI" con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, (C.F.01585570581) legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale ing. GIANPIERO STRISCIUGLIO

VISTI:

l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 57 recante "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio", dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Regolamento (UE) n. (UE) 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» ed, in particolare, l'articolo 3 recante: "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi" con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni del medesimo articolo;

la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 comma 811 che ha modificato l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 consentendo il finanziamento degli interventi di adeguamento dei sottosistemi di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC;

la notifica alla Commissione europea della misura prevista dalla normativa sopra richiamata come definita della bozza del decreto attuativo, registrata al numero di caso SA.102707 in data 20 aprile 2022;

la positiva decisione C (2023) 3557 final del 26 maggio 2023 della Commissione europea sulla misura notificata;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 272 del 30 ottobre 2023 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 3, comma 3 del DL 121/2021, che stabilisce le modalità di assegnazione delle suddette risorse, in corso di registrazione presso l'Ufficio Centrale di Bilancio;

il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 272 del 30 ottobre 2023 che dispone la stipula di apposita convenzione tra la Direzione e RFI per le attività, gli adempimenti e l'erogazione dei contributi ai beneficiari di cui agli art.li 5 e 7 del succitato decreto.

CONSIDERATO CHE

ai sensi del citato articolo 3, comma 3 del DL 121/2021, l'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Decisione ammette a contribuzione gli interventi di cui all'art. 1 comma 811 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 e quindi anche quelli effettuati a partire dal 10 novembre 2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

1. La presente convenzione disciplina gli obblighi reciproci che scaturiscono dal decreto n. 272 del 30 ottobre 2023 (di seguito per brevità "decreto") che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e che pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- b) RFI: la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- c) beneficiari ammessi: beneficiari identificati dalla lettera b) dell'art. 1 comma 1 del decreto la cui domanda di accesso a contributo relativa agli interventi di cui alla presente Convenzione è trasmessa al Ministero ai sensi del decreto sia stata accolta. I beneficiari ammessi sono oggetto di elenco corredato dai CUP ai sensi del successivo art. 4 comma 2.

Art. 3
(Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

- 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto, per la durata della presente convenzione la Direzione, ricevute le richieste di contributo, trasmette a RFI le istanze accolte e ritenute valide ai fini dell'assegnazione del Codice Unico di Progetto (di seguito CUP per brevità) per ciascun intervento ammesso a contribuzione.
- 2. La Direzione, acquisita la dichiarazione finale del beneficiario di cui all'art. 5 comma 14 del decreto, richiede a RFI le percorrenze dei chilometri risultanti dai sistemi informativi, così come inseriti dalle imprese ferroviarie, sotto la loro esclusiva responsabilità, per ciascun veicolo oggetto di contribuzione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 comma 3, relativamente al completamento degli adeguamenti ai sistemi informatici.
- 3. La Direzione, acquisita la documentazione finale di cui al precedente comma 2, espletati i compiti definiti al comma 14 dell'art. 5 del decreto, richiede a RFI la chiusura del CUP. La chiusura del CUP avviene secondo quanto previsto ai sensi della Delibera CIPE n. 63/2020.

Art. 4
(Adempimenti di Rete Ferroviaria Italiana)

- 1. RFI riceve da ciascun potenziale beneficiario l'elenco dei numeri identificativi dei veicoli per i quali intende avanzare istanza di contribuzione. RFI riceve dalla Direzione l'elenco dei beneficiari e dei relativi numeri identificativi dei veicoli e lo integra attribuendo i relativi CUP.
- 2. RFI ritrasmette l'elenco completo dei CUP alla Direzione informando ciascun beneficiario.
- 3. RFI, una volta completati i necessari adeguamenti sui sistemi informatici metterà a disposizione delle imprese ferroviarie la propria struttura informatica per consentire loro di inserire, sotto la loro esclusiva responsabilità, per gli interventi ammessi a contribuzione, i numeri identificativi dei veicoli messi in composizione ai treni.
- 4. RFI, una volta completati gli adeguamenti di cui al precedente comma, comunicherà nel triennio successivo alla data di assegnazione del CUP oppure fino all'avvenuto superamento delle percorrenze minime di cui al comma 2 dell'art. 5 con cadenza semestrale alla Direzione:
 - a. le percorrenze dei chilometri risultanti dai sistemi informativi, così come inseriti dalle imprese ferroviarie, sotto la loro esclusiva responsabilità, per ciascun veicolo oggetto di contribuzione;

- b. la linea o le linee su cui ciascun veicolo ha effettuato servizio, dando evidenza dello stato della singola tratta in termini di attivazione o meno del sistema ERTMS in ciascun periodo;
 - c. l'elenco dei veicoli, dei CUP e dei beneficiari che nel corso di ciascun semestre hanno raggiunto o superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto;
 - d. su richiesta della Direzione, le percorrenze dei chilometri risultanti dai sistemi informativi, così come inseriti dalle imprese ferroviarie, sotto la loro esclusiva responsabilità, per ciascun veicolo oggetto di contribuzione ai sensi del disposto di cui all'art. 5 comma 14 del decreto.
5. In pendenza degli adeguamenti di cui al precedente comma 3, le percorrenze dei chilometri sono dichiarate dai beneficiari al Ministero ed a RFI mediante presentazione di una dichiarazione che per ciascun locomotore includa i seguenti dati: numero di treno, tratta operata e data. RFI sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, verifica le suddette informazioni e ne comunica gli esiti al Ministero.
6. RFI, a valle della richiesta della Direzione di cui al comma 3 del precedente art. 3, chiude il CUP secondo quanto disciplinato all'art. 3 comma 3 della presente Convenzione e ne dà comunicazione alla Direzione ed al beneficiario.
7. RFI non assume in riferimento a qualsiasi causa e/ o titolo, alcuna responsabilità in merito all'accoglimento o al rigetto delle istanze di contribuzione né in merito alla spettanza e/o al riconoscimento degli importi dovuti nei confronti dei beneficiari.

Art. 5

(Rendicontazione e monitoraggio)

1. RFI supporta la Direzione per le attività di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7 del decreto, nonché per le attività di monitoraggio previste per legge.

Art. 6

(Durata)

1. La presente convenzione ha durata fino al 2030; l'eventuale proroga della contribuzione, per le medesime finalità sarà oggetto di una nuova convenzione ovvero di esplicita conferma di estensione di validità tra le parti.

Art.7

(Modifiche della Convenzione)

1. Su motivata iniziativa di uno dei soggetti contraenti la presente Convenzione può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni.
2. Il contenuto della medesima resta comunque valido sino all'accoglimento delle modifiche e/o integrazioni richieste.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Dalla presente convenzione non derivano ulteriori oneri a carico dello Stato. Le attività a carico di RFI previste nella presente convenzione saranno eseguite a titolo gratuito.

IL DIRETTORE GENERALE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE